

Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 19

Depurazione e risanamento delle acque(programma 1.1.2.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata concedere al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa Friulana un contributo straordinario, nella misura massima di lire 800 milioni, per far fronte alle spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli oneri derivanti dalla predisposizione di studi sugli effetti ambientali.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione sono stabilite dal decreto di concessione del contributo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 2296 (2.1.154.2.08.16) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa Friulana per le spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli oneri derivanti dalla predisposizione di studi sugli effetti ambientali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l' anno 1992.